

319 Sequestro conservativo
Articolo vigente red
Art. 319 Sequestro conservativo
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.
2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
la giurisprudenza green
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it



319 Sequestro conservativo

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello	